

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 31 maggio 1990

sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale  
(90/C 162/02)

IL CONSIGLIO ED I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, convinti che la politica dell'istruzione di tutti gli Stati membri sia orientata verso l'integrazione, nei casi opportuni, dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale, con l'opportuno sostegno del settore e/o dei servizi specializzati, in misura variabile secondo i singoli Stati; in considerazione dell'importanza attribuita dagli Stati membri all'integrazione nell'ambito dell'istruzione tradizionale dei bambini e dei giovani minorati, come affermato nelle conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 14 maggio 1987 (1), e riconoscendo che l'integrazione può offrire un aiuto positivo di tipo specifico sia ai bambini e ai giovani minorati che agli altri allievi e studenti dei vari settori dell'istruzione tradizionale; tenuto conto delle varie conclusioni e risoluzioni adottate fino al 1988, che hanno portato alla definizione di una politica completa e coerente a favore di individui con particolari difficoltà e all'attuazione di un secondo programma d'azione della Comunità europea a favore dei minorati (Helios) (2);

tenuto conto delle varie iniziative intraprese finora in materia di istruzione conformemente al programma Helios e indipendentemente dallo stesso;

persuasi dell'opportunità di cercare di integrare nel sistema scolastico normale gli allievi e gli studenti minorati per i quali detto inserimento si rivela appropriato e ritenendo che le azioni intraprese per realizzare questo obiettivo nell'ambito del sistema educativo degli Stati membri dovrebbero essere più dinamiche ed atte, in particolare, ad assicurare un trattamento adeguato alle esigenze individuali e, nel contempo, del più elevato livello qualitativo;

### HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Gli Stati membri hanno convenuto di intensificare, se necessario, i loro sforzi per integrare o promuovere l'integrazione nei casi opportuni, di allievi e studenti minorati nel sistema scolastico normale, nell'ambito delle loro rispettive politiche dell'istruzione e tenendo nel debito conto i rispettivi sistemi scolastici.
2. La completa integrazione nel sistema di istruzione tradizionale dovrebbe essere ritenuta una scelta prioritaria in tutte le situazioni appropriate e tutti gli istituti scolastici dovrebbero essere in grado di rispondere alle esigenze di allievi e studenti minorati. In questo contesto dovrebbero essere sviluppati e favoriti i legami tra la famiglia, la scuola, la comunità, il tempo libero e il mondo del lavoro. Il fatto di assicurare il livello qualitativo più elevato possibile di istruzione agli allievi minorati nell'ambito del sistema di istruzione tradizionale dev'essere considerato come un elemento importante e fondamentale della promozione dell'integrazione e dell'autonomia degli individui minorati.
3. L'attività delle scuole e dei centri specializzati per bambini e giovani minorati dovrebbe essere considerata complementare a quella del sistema scolastico normale. Essa dovrebbe tenere in debito conto le esigenze individuali dei bambini, dei giovani e dei loro genitori, nonché le scelte scolastiche operate in base ad un'informazione esauriente sulle possibilità esistenti.
4. Inoltre le capacità tecniche e i metodi educativi sviluppati nei sistemi speciali di insegnamento dovrebbero essere messi a disposizione del sistema di istruzione tradizionale a beneficio dei bambini e dei giovani con particolari difficoltà che vengono istruiti nell'ambito di tale sistema.
5. Per promuovere l'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nei vari settori dell'istruzione tradizionale ed aiutarli in tal modo ad acquisire la loro autonomia ed indipendenza, sarà opportuno incoraggiare la cooperazione tra tutti gli organismi che si occupano dei bambini e dei giovani minorati, sia che tali organismi rappresentino il settore scolastico, la preparazione professionale, il

tempo libero, i servizi sanitari (compresa l'assistenza psicologica e paramedica), ovvero i servizi sociali.

6. È raccomandato un più ampio ricorso al potenziale che nel settore dell'istruzione offrono le nuove tecnologie (istruzione con l'aiuto del computer, trattamento testi, sviluppo ed uso di software didattico, adattamenti speciali, informatica e comunicazione mediante computer nell'ambiente scolastico) per incoraggiare i processi comunicativi e lo sviluppo delle tecniche del linguaggio.

7. Il Consiglio e i ministri dell'istruzione riconoscono che il fatto di conseguire una migliore integrazione scolastica comporta uno sforzo educativo particolare e ritengono necessario, nell'ambito della relazione richiesta per il luglio del 1992 nell'articolo 8 della decisione del 18 aprile 1988 sul programma Helios, riferire anche in merito alle misure adottate e ai progressi compiuti al fine di:

i) agevolare l'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema di istruzione tradizionale, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- la formazione nella fase iniziale e nella fase di servizio degli insegnanti che si occupano di allievi con particolari difficoltà

- la partecipazione delle famiglie e di centri sociali e comunitari

- l'assegnazione delle risorse disponibili per l'istruzione

- il più completo appoggio per quanto riguarda i bisogni globali dei bambini e degli adolescenti attuando un programma pedagogico, sociale e terapeutico per realizzare lo sviluppo personale

- la creazione di nuove risorse

- la disponibilità e l'accessibilità a adeguati servizi di valutazione

- l'introduzione di nuove materie di studio

- l'adeguamento della regolamentazione vigente e l'organizzazione dell'istruzione in modo da eliminare gli ostacoli strutturali all'integrazione;

ii) sviluppare il ruolo degli istituti specializzati e dei loro insegnanti nel promuovere lo sviluppo dell'istruzione integrata, per esempio:

- utilizzando gli istituti, eventualmente già esistenti, come centri e squadre ausiliarie per la formazione in corso di insegnanti che necessitino di ulteriori informazioni sugli handicap e sulle esigenze educative particolari

- ricorrendo ad essi, se del caso, per l'assunzione di insegnanti itineranti a cui affidare il sostegno di bambini minorati nelle classi normali

- intensificando la cooperazione tra le scuole tradizionali e gli istituti specializzati nello sviluppo di programmi di insegnamento speciale

- mettendo a punto programmi di studio e metodi didattici individualizzati e, se del caso, altre strategie educative che corrispondano alle esigenze dei bambini e dei giovani;

iii) favorire un'attiva cooperazione tra i servizi scolastici e gli altri servizi (servizi sanitari, servizi sociali, ecc.) al fine di predisporre, promuovere e assicurare la continuità e la coerenza del programma di integrazione;

iv) incoraggiare la formulazione di politiche esaurienti e coerenti, con particolare riguardo all'organizzazione di prestazioni educative, alla fornitura e alla gestione delle risorse, al controllo e alla valutazione dei programmi di integrazione, nonché alla divulgazione di una corretta applicazione pratica;

v) superare le difficoltà che potrebbero presentare i programmi di studio per bambini e giovani minorati nell'ambito dell'istruzione tradizionale, sviluppando programmi di studio personalizzati e promuovendo l'impiego di nuove tecnologie come mezzo supplementare per stimolare la comunicazione e l'apprendimento nelle scuole. Nella relazione si dovrebbero illustrare succintamente i progetti più significativi e i piani intesi a rafforzare la politica d'integrazione nell'ambito dei sistemi di istruzione tradizionale degli Stati membri. Questa relazione sarà sottoposta al comitato per l'istruzione e al Consiglio.

Gli Stati membri sono invitati a sostenere la Commissione nella messa a punto di una relazione globale sull'attuazione del programma Helios e sugli altri sviluppi concernenti l'integrazione dei

bambini e dei giovani minorati nell'ambito dell'istruzione tradizionale.

8. La Commissione, in collaborazione col comitato per l'istruzione e con il gruppo «Integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel settore dell'istruzione», provvederà affinché tutte le attività e tutti i programmi cui essa offre il proprio sostegno nei settori dell'istruzione, della formazione e della politica a favore dei giovani e del passaggio alla vita lavorativa cerchino in generale di tener conto delle esigenze particolari degli individui minorati che desiderano partecipare a tali iniziative.

(1) GU n. C 211 dell'8. 8. 1987.

(2) GU n. L 140 del 23. 4. 1988.